

D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (1).

**Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (2).**

Art. 1
(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di identificazione e registrazione degli animali e sostituisce ogni altra modalità di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi.

....Omissis...

Articolo 2
(Elenco delle aziende)

1. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio tiene un elenco, costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel quale devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione dell'azienda;
- b) il codice d'identificazione aziendale;
- c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, località, e codice di avviamento postale;
- d) il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;
- e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lettera d);
- f) le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate;
- g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda abbia eventualmente aderito.

....OMISSIS...

4. Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

Articolo 4
(Identificazione degli animali)

1. Gli animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di origine, a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione che deve contenere la sigla IT che individua lo Stato italiano, il codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo assegnato all'animale, ove previsto; per le specie bovina e bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la progressione indicata nell'allegato I.